



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: 1119
Registro Generale: 2234/2005

Sezione Quinta

composto dai Signori:

- Pres. Raffaele Carboni
- Cons. Giuseppe Farina
- Cons. Goffredo Zaccardi
- Cons. Gabriele Carlotti
- Cons. Adolfo Metro, estensore

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 22 Marzo 2005 .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

- MUSSOLINI A. IN P.E Q. CAND.PRES.LISTA"ALTERNATIVA SOCIALE"
- VACCARO GIORGIO IN P.E Q.PRESEN. L. ALTERNATIVA SOCIALE A.M.
- FLORIANI MAURO IN P.E Q.DEL.SUP. L. ALTERNATIVA SOCIALE A.M.
- SPAGNOLO GIUSEPPE IN P.E Q.PRESENT. L. ALTERNATIVA SOC. A.M.
- ROBIBARO PAOLO IN P.E Q.PRESEN."QUADRIFOGLIO CONTRO CAROVITA

rappresentato e difeso da:

- Avv. FEDERICO VECCHIO
- Avv. MICHELE PALLOTTINO
- Avv. VINCENZO CERULLI IRELLI

con domicilio eletto in Roma

VIA LUDOVISI, 16
presso
FEDERICO VECCHIO
contro

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

UFFICIO CENTRALE REGIONALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

liber

UFF. ELETTORALE CENTRALE CIRCOSC. PRESSO TRIBUNALE DI LATINA
non costituitosi;
REGIONE LAZIO

rappresentato e difeso da:

Avv. PAOLO SALIS
Avv. SERGIO URICCHIO

con domicilio eletto in Roma

VIA MARCANTONIO COLONNA 27
presso
LAZIO UFFICIO LEGALE DELLA REGIONE

PRESIDENTE PRO TEMPORE DELLA REGIONE LAZIO
non costituitosi;

e nei confronti di
MARRAZZO PIETRO IN P.E.Q. CANDIT. LISTA "MARRAZZO PRESIDENTE"
non costituitosi;
PETRUCCI LUCA IN PR. E Q. PRESENT. LISTA "MARRAZZO PRESIDENTE"
non costituitosi;
AJELLO PASQUALE MARIO IN P.E.Q. UNITI NELL'ULIVO MARRAZZO PRE
non costituitosi;
DE VINCENTIIS MARCO

rappresentato e difeso da:

Avv. GIOVANNI C. SCIACCA
Avv. PIERO D'AMELIO

con domicilio eletto in Roma

VIA FLAMINIA 213
presso
ROMOLO REBOA

TURCO ELDA

rappresentato e difeso da:

Avv. SANDRO AMOROSINO

con domicilio eletto in Roma

VIA CIRO MENOTTI N.24
presso
SANDRO AMOROSINO

MICERA GIUSEPPE
non costituitosi;

Interveniente ad Adiuvandam
SILVESTRI ALESSANDRA

rappresentato e difeso da:

Avv. ANTONIO CAMPAGNOLA
Avv. FRANCESCO ROSI

elet

con domicilio eletto in Roma

VIA LUTEZIA N. 8
presso
ANTONIO CAMPAGNOLA

SPASARI ALFONSO

rappresentato e difeso da:

Avv. ANTONIO CAMPAGNOLA
Avv. FRANCESCO ROSI

con domicilio eletto in Roma

VIA LUTEZIA N. 8
presso
ANTONIO CAMPAGNOLA

Interveniente ad Opponendum
IORIO ALFREDO

rappresentato e difeso da:

Avv. CORRADO OLIVIERO

con domicilio eletto in Roma

VIA CRESCENZIO, 19
presso
FRANCESCO SCACCHI

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione II BIS n. 1541/2005**, resa tra le parti, concernente **ESCLUSIONE ELEZIONI PRESIDENTE GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO 3-4/04/05** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

DE VINCENTIIS MARCO
IORIO ALFREDO
REGIONE LAZIO
SILVESTRI ALESSANDRA
SPASARI ALFONSO
TURCO ELDA

Udito il relatore Consigliere Adolfo Metro e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti F. Vecchio, V. Cerulli Irelli, M. Michele Pallottino, Reboa, G. Sciacca, S. Amorosino, F. Rosi, nonché, in proprio, G. Micera e, per l'Avvocatura generale dello Stato, l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;

Considerato:

che la parte ricorrente rileva che tutte le firme depositate presso l'ufficio elettorale centrale regionale sono state autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati;
che l'articolo 14, secondo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste rende applicabile l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che dispone: "L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste

Dei

nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'Ufficio";

che i pubblici ufficiali che hanno autenticato le firme hanno attestato, tra l'altro, di avere identificato i sottoscrittori mediante i documenti di identità personale segnati a margine di ciascun nominativo, e che di tale dichiarazione, facente fede, non è stata accertata la falsità nei modi previsti dalla legge;

considerato, altresì, che la legislazione in materia elettorale non prevede un potere specifico di revoca dell'ammissione delle liste e che, pertanto, il provvedimento impugnato costituisce esercizio di poteri d'annullamento;

ritenuto quindi che, a prescindere dall'applicazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, era comunque indispensabile instaurare un contraddittorio con la parte attuale appellante, in ordine ai fatti che hanno determinato la "revoca" dell'ammissione delle liste;

P.Q.M.

accoglie l'appello (Ricorso numero: 2234/2005) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado e dispone l'ammissione delle liste alla competizione elettorale.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 22 Marzo 2005


L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 2234/2005) è stata trasmessa al

AVV. V. STATO R.M. TOR. LAZIO R.M.

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma 23.03.05

IL DIRIGENTE

